



COMUNE DI QUARTO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ordinanza N. 43 del 10/10/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA CORRETTA FRUIZIONE DELLA VILLA COMUNALE "GIANCARLO SIANI" DI VIA CASALANNO

SETTORE IX

L SINDACO

Preso atto che in data 07/10/2025 ha aperto ufficialmente al pubblico il parco urbano “Giancarlo Siani” in Via Casalanno.

Ritenuto di adottare la presente ordinanza, in via contingibile ed urgente, nelle more di regolamentare la fruizione del parco attraverso l’aggiornamento e la modifica del Regolamento di Polizia Urbana.

Ritenuto altresì, che per ottenere una migliore e maggiore fruibilità degli stessi da parte della cittadinanza, occorre stabilire limiti e condizioni che ne consentano l’uso controllato della villa e dei suoi arredi;

- che ogni visitatore ha il dovere di comportarsi civilmente, senza arrecare danni al patrimonio comune;

Tenuto conto che all’interno del parco è presente un’area riservata allo sgambamento per i cani.

Visto l’art 54 del D.Lgs 267/2000

Vista la Legge 689/1981

Per i motivi sopra esposti:

ORDINA

1) che il Parco Urbano di Via Casalanno “Giancarlo Siani” osservi il seguente orario provvisorio di apertura:

Dalle ore 7,00 alle 20,00 dal 1 ottobre al 31 marzo

- Che l’accesso sia vietato durante i temporali e nei casi di vento intenso, per motivi di sicurezza ed in tutti i giorni in cui la Protezione civile emetta un avviso di allerta di livello arancione o superiore.

- Che siano in vigore i seguenti divieti all’interno dell’area:

1. Divieto di intrattenersi negli orari di chiusura
2. È vietato accedere con mezzi a motore (termico od elettrico, anche se spinto a mano) e dei velocipedi, ad eccezione di quelli usati dai bambini e dei veicoli a servizio dei portatori di handicap con limitate capacità motorie, con l’obbligo di andatura a passo d’uomo;
3. È vietato calpestare le aiuole, in particolare gli spazi in cui sono presenti fiori.
4. E’ vietato danneggiare o cogliere fiori e arbusti, nonché tutti gli arredi del parco urbano.
5. È vietato introdurre cani ad eccezione dell’area di sgambamento all’interno della quale resta

fermo l'obbligo di rimozione delle deiezioni canine. Nel tratto dall'ingresso all'area sgambamento è obbligatorio l'uso del guinzaglio.

6. È vietato produrre rumori molesti e accendere fuochi;
7. È vietata la vendita di alcunché da parte degli ambulanti con o senza l'installazione di banchi e altre strutture simili senza l'autorizzazione degli uffici preposti;
8. È vietato l'uso del pallone consentendo il gioco della palla ai bambini fino a cinque anni;
9. È vietato gettare fuori dagli appositi cestini qualsiasi tipo di rifiuto ivi compresi mozziconi, gomme da masticare, fazzolettini etc.

AVVERTE

che l'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis dell D. Lgs 267/2000.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio e che la stessa sia resa nota all'utenza mediante appositi cartelli da apporsi all'ingresso della Villa, nonché la notifica a:

Prefettura di Napoli
Tenenza Carabinieri Quarto
Polizia Municipale di Quarto
Ufficio Ambiente Comune di Quarto
Ufficio Tecnico Comune di Quarto

DISPONE ALTRESI'

Che la Polizia Municipale e gli altri organi deputati ai controlli, vigilino sull'osservanza della presente ordinanza.

RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4° - Legge 241 del 07/08/1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso al T.A.R. competente (06/12/1971 n. 1034) o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 settembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120gg. a decorrere dalla data di pubblicazione.

Sindaco

ANTONIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)